

COSTITUZIONE DEL 27 OTTOBRE 1946

PREAMBOLO

All'indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana, il popolo francese proclama di nuovo che ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione e di credenza, possiede inalienabili e sacri diritti. Riafferma solennemente i diritti e le libertà dell'uomo e del cittadino consacrati dalla Dichiarazione dei diritti del 1789 ed i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica.

Proclama, inoltre, come particolarmente necessari al nostro tempo, i seguenti principi politici, economici e sociali:

La legge garantisce alla donna, in tutti i campi, diritti uguali a quelli dell'uomo.

Ogni uomo perseguitato per la sua azione in favore della libertà ha diritto d'asilo sui territori della Repubblica.

Ognuno ha il dovere di lavorare e il diritto di ottenere un'occupazione. Nessuno può essere danneggiato, nel suo lavoro o nel suo impiego, a causa delle sue origini, opinioni o credenze.

Ogni uomo può difendere i suoi diritti e i suoi interessi mediante l'azione sindacale, e aderire al sindacato di sua scelta.

Il diritto di sciopero si esercita nel quadro delle leggi che lo regolano.

Ogni lavoratore partecipa, per mezzo dei suoi delegati, alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro, nonché alla gestione delle imprese.

Ogni bene, ogni impresa, la cui utilizzazione ha o acquista i caratteri di un servizio pubblico nazionale o di un monopolio di fatto, deve diventare proprietà della collettività.

La Nazione assicura all'individuo e alla famiglia le condizioni necessarie al loro sviluppo.

Essa garantisce a tutti, e specialmente al fanciullo, alla madre e ai vecchi lavoratori, la protezione della salute, la sicurezza materiale, il riposo e le vacanze. Ogni essere umano che, in dipendenza dell'età, dello stato fisico o mentale o della situazione economica, si trovi nell'impossibilità di lavorare, ha il diritto di ottenere dalla collettività adeguati mezzi di esistenza.

La Nazione proclama la solidarietà e l'egualanza di tutti i francesi di fronte agli oneri derivanti da calamità nazionali.

La Nazione garantisce al fanciullo e all'adulto parità di accesso all'istruzione, alla formazione professionale e alla cultura. L'organizzazione dell'insegnamento pubblico, gratuito e laico in tutti i gradi, è un dovere dello Stato.

La Repubblica francese, fedele alle sue tradizioni, si conforma alle regole del diritto pubblico internazionale. Essa non intraprenderà nessuna guerra in vista di conquiste, e non impiegherà mai le sue forze contro la libertà di alcun popolo.

Con riserva di reciprocità, la Francia consente alle limitazioni di sovranità necessarie per l'organizzazione e la difesa della pace.

La Francia forma, con i popoli d'oltre-mare, un'Unione fondata sull'egualanza dei diritti e dei doveri, senza distinzione di razza o di religione.

L'Unione Francese è composta di nazioni e di popoli che mettono in comune o coordinano le risorse e gli sforzi per sviluppare le rispettive civiltà, accrescere il loro benessere e assicurare la loro sicurezza.

Fedele alla sua missione tradizionale, la Francia intende condurre i popoli di cui ha assunto la cura alla libertà di amministrarsi da soli e di gestire democraticamente i propri affari; scartando ogni sistema di colonizzazione fondato sull'arbitrio, garantisce a tutti l'eguale accesso alle funzioni pubbliche e l'esercizio individuale e collettivo dei diritti e delle libertà che vengono proclamati o confermati qui di seguito.